

ARGOMENTO

LICENZIARE LA BABY SITTER IN STATO DI GRAVIDANZA *non è discriminatorio*

TESI-DECISIONE

Con questa sentenza la Corte di Cassazione di Roma afferma un importante principio sul licenziamento nel lavoro domestico. La vicenda si basa sul contenzioso fra una lavoratrice con ruolo di domestica e baby sitter, in stato di gravidanza, licenziata senza giusta causa dai suoi datori di lavoro, una coppia di coniugi.

La lavoratrice ricorre contro il parere della Corte d'appello di Roma, che non aveva accettato la sua richiesta di invalidare il licenziamento, col conseguente pagamento delle retribuzioni dalla data di licenziamento in poi, sostenendo che la stessa Corte, con la sentenza 4863/07 resa *inter partes*, avendo condannato i datori di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, aveva implicitamente affermato che il licenziamento in gravidanza è discriminatorio, e come tale lo riteneva già accertato.

Gli Ermellini respingono il ricorso chiarendo che dal fatto di imporre il pagamento dell'indennità di preavviso in un licenziamento in tronco senza giusta causa, qual era quello riportato nella sentenza 4863/07, non deriva, di per sé, alcuna affermazione di discriminazione del licenziamento, così come, in via generale, il licenziamento delle lavoratrici domestiche in gravidanza, non può ritenersi discriminatorio, in quanto non si applica il divieto di licenziamento, previsto dall'art.54, D.Lgs. n.151/01. Di fatto l'articolo 62 della stessa legge, che norma la tutela del congedo di maternità e paternità delle lavoratrici e dei lavoratori domestici, richiama alcuni articoli della legge, in particolare, l'art.6, co.3, 16, 17, e l'art.22, co.3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, ma non l'art.54, che disciplina, appunto, il divieto di licenziamento.

SENTENZA

Cass., sez. Lavoro,
sentenza 2 settembre 2015,
n. 17433

AUTORE

PATRIZIA MASI

Consulente del Lavoro in Milano